



TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO CONCURSALE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente relatore

Dr. Sergio Garofalo Giudice

Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice

Nel procedimento promosso da Mario Biondi (c.f. BNDMRA62E02L522Y), nato a Uzzano (PT) il 02/05/1962 e residente in Montecatini Terme, Via Tevere n. 20, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio PIZZO, per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso proposto in data 11.3.2026 ed integrato in data 13.3.2026 il debitore BIONDI MARIO (BNDMRA62E02L522Y) ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare: le dichiarazioni dei redditi relative alle annualità 2023 e 2024 (avendo il debitore ammesso la mancata presentazione di quella relativa all'annualità d'imposta 2022); l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti; la dichiarazione di non aver compiuto atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore; lo stato di famiglia; documentazione atta a comprovare l'attuale situazione reddituale e patrimoniale dell'istante; relazione del gestore della crisi l'OCC dott.ssa Costanza Casarini sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché sulle cause dell'indebitamento.

In mancanza di soggetti contraddittori, ovvero sia portatori di un interesse contrario all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, il procedimento è stato riservato



alla decisione del Collegio senza disporre la preventiva convocazione delle parti (cfr. Cass. 20187/2017 nonché, in tema di apertura della liquidazione controllata su richiesta del debitore, Trib. Verona 20.9.2022 in Il Fall. 12/2022).

*

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del ricorrente persona fisica, quale indicato in epigrafe.
2. Il ricorrente, attualmente svolge attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della Casa di Cura Leonardo s.r.l., ma risulta aver svolto attività di impresa in forma individuale, quale titolare della TMB Grandi Impianti di Mario Biondi, cancellata dal registro delle imprese il 1.9.2008, e successivamente, in forma societaria, nell'ambito della JIN Project di Biondi Mario s.n.c., cancellata dal registro delle imprese l'11.10.2024. Trattasi, quindi, di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
- 3.1. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare, il ricorrente, che ha una esposizione debitoria complessiva di € 224.503,00 (al netto del compenso all'OCC e della esposizione nei confronti del Credito Emiliano pari a oltre € 308/mila, allo stato degli atti, portata "a sofferenza" e, quindi, solo impropriamente ritenuta "estinta"), percepisce una retribuzione mensile di € 950,00 per tredici mensilità e ha beneficiato di un assegno d'invalidità pari a € 350,00 mensili che cesserà nel corso del 2026; è proprietario di due beni immobili, già assoggettati a procedura esecutiva immobiliare dichiarata chiusa ex art. 164 *bis* disp. att. c.p.c. (a seguito di sei tentativi di vendita andato deserto, l'ultimo dei quali tenutosi al prezzo base di € 39.200), dai quali ritrae attualmente rendite per un importo mensile pari a € 300,00. Il ricorrente, che non ha familiari a carico, non possiede beni mobili registrati e vive a casa della compagna. Risulta allora evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il suo mantenimento (che il debitore ha quantificato in € 1.030,00 mensili), non gli consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.
- 3.2. La relazione del professionista nominato gestore della crisi dott.ssa Costanza Casarini, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio - positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.



L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

Emerge dalla relazione del gestore della crisi che al soddisfacimento della massa dei creditori potranno essere riservati: il prezzo ritratto dalla vendita giudiziale dei beni immobili di proprietà del debitore e le rendite dagli stessi prodotti a titolo di canone di locazione e indennità di occupazione (quest'ultima fino al 31.12.2026).

Inoltre, come previsto dall'art. 269 CCII, modificato dal D.lgs 136/2024, nella relazione sono riportate le cause del sovraindebitamento, sostanzialmente individuate nell'insuccesso delle attività d'impresa svolte nel tempo e nei problemi di salute che hanno attinto il debitore. La valutazione della diligenza impiegata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni - invero non adeguatamente approfondita dal gestore della crisi - non rileva ai fini dell'ammissibilità della domanda e, quindi, dell'apertura della procedura di liquidazione controllata, ma si profila destinata a ridondare in sede di esdebitazione.

4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di gestore della crisi.

La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.

La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

5. Decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione, l'esdebitazione potrà essere concessa al sovraindebitato, previo riscontro dell'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII ed accertamento della c.d. meritevolezza del debitore ovvero della circostanza che costui non abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, circostanza questa non già criticamente indagata dal gestore della crisi e, quindi, da necessariamente approfondire a tempo debito

6. Va, infine, segnalato che, stante il disposto dell'art. 6 CCII, nella procedura di liquidazione controllata, non può essere attribuita natura prededucibile ai crediti diversi da quelli per spese



e compensi per le prestazioni rese dall'OCC e da quelli sorti durante la procedura e che il compenso in favore dell'OCC sarà liquidato ai sensi del DM 24.9.2014 n. 202, dopo l'approvazione del rendiconto e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di Mario Biondi (C.F. BNDMRA62E0L522Y), nato a Uzzano (PT) il 02/05/1962 e residente in Montecatini Terme, Via Tevere n. 20;

- a) nomina giudice delegato la dott.ssa Nicoletta Maria Caterina Curci;
- b) nomina liquidatore la dott.ssa Costanza Casarini, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori (ove non già fatto)
- d) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 90** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del tribunale);
- g) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

- i) autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Pistoia il 13.3.2026

Il Presidente

Dott.ssa Nicoletta Curci

